GEO ENERGY SERVICE S.P.A.

Regolamento per il reclutamento del personale dipendente e per il conferimento di incarichi professionali e collaborazioni.

APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN DATA......

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO.

Il presente Regolamento individua principi, finalita', criteri e modalita' per il reclutamento del personale dipendente da parte di Geo Energy Service s.p.a. (di seguito indicata anche come "societa'") in ossequio alle disposizioni normative di settore (con particolare riferimento all'articolo 18, II comma, del D.L. n. 112/2008 convertito nella Legge n. 133/2008 ed all'art. 3 bis, comma VI, del D.L. 138/2011, convertito nella l. 148/2011) ed ai principi, di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicita', imparzialita', economicita' e pari opportunita'.

La societa' con l'adozione del presente Regolamento intende altresi' impegnarsi ad adottare tutte le misure di contenimento della spesa nel rispetto del principio generale di corretta gestione finanziaria.

ARTICOLO 2 PRINCIPI GENERALI.

La societa' procede alla selezione del personale, assicurando celerita' di espletamento, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 35, III comma, del Decreto Legislativo n. 165/2001 e, comunque, rispettando i divieti di discriminazione ed il principio di pari opportunita' di cui alla normativa nazionale e comunitaria.

In particolare, la societa', nello svolgimento delle procedure di reclutamento, garantisce il rispetto dei principi di:

a) <u>trasparenza</u>, intesa come la possibilita per chiunque di conoscere criteri e modalita di partecipazione alle procedure, parametri di valutazione ed esiti finali per quanto divulgabibili;

- b) <u>pubblicita'</u>, intesa come divulgazione sul sito web societario e/o mediante mezzi idonei di diffusione delle notizie di tutti gli avvisi, comunicazioni, riferimenti relativi alle procedure di reclutamento;
- c) <u>imparzialita</u>, intesa come individuazione ed applicazione di criteri oggettivi di valutazione dei requisiti richiesti per la posizione da ricoprire e per le mansioni da svolgere nell'ambito della societa;
- d) <u>rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori.</u>

ARTICOLO 3 AMBITO DI APPLICAZIONE ED ESCLUSIONI.

Il presente Regolamento definisce le procedure per l'assunzione di personale dipendente con contratti a tempo indeterminato o determinato, a tempo pieno o parziale, in relazione alle esigenze aziendali e nel rispetto delle disposizioni normative di settore.

Il presente Regolamento non si applica alle assunzioni obbligatorie, disciplinate da leggi speciali, e nelle eventualita' di necessaria attuazione di diritti di precedenza sempre disciplinati da norme speciali.

Il presente Regolamento non si applica ai casi di avviamento al lavoro degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, ai sensi dell'art. 35, comma 2, d.lgs. 165/2001.

Il presente Regolamento definisce anche le procedure per il conferimento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa e di lavoro autonomo, in ossequio alle disposizioni legislative sopra meglio specificate, nonché per i contratti di lavoro flessibile nei limiti previsti dall'art. 36 del d.lqs. 165/01

Per quanto di competenza il Consiglio di Amministrazione della societa puo procedere direttamente all'assunzione e/o al conferimento dell'incarico esclusivamente nelle seguenti ipotesi:

- a) proroga o rinnovo di contratti o incarichi per la medesima attivita' di cui al contratto originario nei limiti di quanto strettamente necessario al fine di evitare soluzioni di continuita' nell'erogazione del servizio pubblico e nella gestione aziendale a cio' finalizzata;
- b) incarichi professionali svolti a titolo gratuito o per i quali sia previsto esclusivamente un rimborso spese.

ARTICOLO 4 MODALITA' DI COPERTURA DEL FABBISOGNO.

La societa', una volta individuato il proprio fabbisogno nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalle normative vigenti puo' decidere discrezionalmente se soddisfare le proprie esigenze mediante:

- a) mobilita' interna non attivando le procedure comparative di selezione esterna;
- b) ricorso alle procedure comparative di selezione esterna.

Anche nella ipotesi di reperimento interno delle risorse umane, la societa' garantisce pubblicita', trasparenza e pari opportunita' tra lavoratori e lavoratrici e si impegna altresi' a garantire il miglioramento e l'aggiornamento costante delle competenze professionali aziendali.

CAPO II

PROCEDURA DI RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE

ARTICOLO 5 MODALITA' DI INDIZIONE ED ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA SELETTIVA.COMMISSIONE ESAMINATRICE.

Per l'assunzione di personale dipendente, la societa individua il candidato idoneo mediante procedura comparativa da attivarsi con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione in cui siano indicate le motivazioni sottese al reclutamento e le principali caratteristiche del profilo professionale richiesto.

La societa' effettua la procedura comparativa di selezione avvalendosi di apposita Commissione esaminatrice, composta da almeno tre soggetti in prevalenza esterni alla società, con esclusione, in ogni caso, dei suoi amministratori, e muniti di particolare competenza tecnica nelle materie oggetto di selezione.

La Commissione esaminatrice procede valutando i "curricula" pervenuti nei termini e secondo le modalita di cui all'avviso di selezione attribuendo a ciascuno di essi i punteggi corrispondenti ai diversi requisiti richiesti dall'avviso.

Alla valutazione per titoli fara seguito un colloquio orale da effettuarsi con i candidati i cui titoli professionali siano risultati almeno sufficientemente adeguati al profilo richiesto ed abbiano consentito al candidato di raggiungere un punteggio minimo prefissato nell'avviso pubblico di selezione.

Il colloquio e' finalizzato alla verifica del possesso delle professionalita', delle capacita', delle conoscenze e delle attitudini richieste per la posizione professionale da ricoprire.

Al termine dei colloqui sara' reclutato il candidato che avra' complessivamente raggiunto il punteggio piu' elevato.

In relazione al numero di domande pervenute, qualora esse siano in un numero maggiore di quello prefissato nell'avviso di selezione, la procedura di selezione potra prevedere anche una fase eventuale e preselettiva, consistente nella compilazione di

questionari teorico- pratici o in test attitudinali: nel caso di superamento della fase preselettiva i candidati saranno ammessi alla fase di comparazione dei *curricula*.

La procedura di valutazione di cui al presente articolo sara' comunque effettuata anche nel caso in cui alla selezione partecipi un unico candidato.

ARTICOLO 6 AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE.

L'avviso pubblico di selezione e'approvato dal Consiglio di Amministrazione contestualmente all'indizione della procedura comparativa e deve contenere almeno i seguenti elementi essenziali:

- a) requisiti generali, professionali e d'esperienza per l'ammissione alla selezione e per la copertura della posizione (a titolo esemplificativo: titolo di studio, esperienza professionale gia' maturata, etc.);
- b) indicazione della posizione da ricoprire e della categoria professionale di inquadramento;
- c) tipologia di contratto e sede di lavoro;
- d) sintetica descrizione delle principali funzioni e mansioni connesse alla posizione lavorativa da ricoprire;
- e) trattamento economico lordo, comprensivo di tutti gli emolumenti previsti;
- f) termini e modalita' di presentazione delle domande di ammissione;
- g) numero delle domande oltre il quale scattera' la procedura di preselezione.

L'avviso pubblico di selezione deve essere pubblicato per almeno 15 (quindici) giorni sul sito web della societa. E' fatta salva in ogni caso la facolta di ricorrere anche ad altre modalita di pubblicita quale la pubblicazione su quotidiani locali e/o nazionali.

ARTICOLO 7 SOCIETA' ESTERNE PER LA SELEZIONE DEL PERSONALE.

Per l'espletamento della procedura comparativa la societa' puo' avvalersi di societa' specializzata nella ricerca e selezione del personale che dovra' in tal caso provvedere alla redazione ed alla pubblicita' dell'avviso pubblico ed allo svolgimento di tutte le procedure di preselezione (eventuale) e di selezione.

La societa' prescelta avra' l'obbligo di uniformarsi ai principi di imparzialita', pubblicita' e trasparenza.

CAPO III

INCARICHI DI COLLABORAZIONE E DI LAVORO A PROGETTO.

ARTICOLO 8 PROCEDURE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE E DI LAVORO A PROGETTO.

Per il conferimento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa e di lavoro a progetto, la societa' adotta le stesse procedure di reclutamento previste per il personale dipendente dal presente Regolamento.

La Commissione esaminatrice operera' nel rispetto dei principi di cui agli articoli precedenti ove applicabili in ragione della natura autonoma della prestazione lavorativa richiesta.

CAPO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 9 ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO.

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di GES e della contestuale pubblicazione sul sito web della societa'.

INDICE

ARTICOLO 1 OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

ARTICOLO 2 PRINCIPI GENERALI

ARTICOLO 3 AMBITO DI APPLICAZIONE ED ESCLUSIONI

ARTICOLO 4 MODALITA' DI COPERTURA DEL FABBISOGNO

ARTICOLO 5 MODALITA' DI INDIZIONE ED ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA SELETTIVA. COMMISSIONE ESAMINATRICE

ARTICOLO 6 AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE

ARTICOLO 7 SOCIETA' ESTERNE PER LA SELEZIONE DEL PERSONALE

ARTICOLO 8 PROCEDURE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE E DI LAVORO A PROGETTO

ARTICOLO 9 ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO